

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3246 del 23/06/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione per l'utilizzo di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del Marecchia in località Santa Giustina nel Comune di Rimini Pratica: RNPPT0091 (188 Marecchia) ZAMAGNI ARTURO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3363 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: rinnovo di concessione per l'utilizzo di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del Marecchia in località Santa Giustina nel Comune di Rimini

Pratica: RNPPT0091 (188 Marecchia) ZAMAGNI ARTURO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29/10/2015 n.1622;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n. 6004 del 26/5/2003 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna, con la quale è stata rilasciata al signor Zamagni Arturo (C.F. ZMG RTR 20D29 H294H) la concessione per sei anni (con decorrenza dal 26/5/2003 e scadenza al 25/5/2009) di un’area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santa Giustina nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 61 antistante il mappale n. 102 per una superficie complessiva di mq. 5.225 circa ad uso agricolo;
- la determinazione dirigenziale n.7134 del 2/7/2010 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna con cui è stata rinnovata la predetta concessione per anni 6 con decorrenza dal 26/5/2009 e scadenza al 25/5/2015;

DATO ATTO che

- con la determinazione 6004/2003 il canone annuo di concessione è stato determinato in € 192,84 calcolato in via provvisoria in attesa dell’emanazione della normativa regionale in materia;

- con la determinazione n. 7134/2010 il canone di concessione a decorrere dal 26/05/2009 è stato calcolato e quantificato in € 125,00 sulla base dell'art.20 della L.R. 7/2004 e delle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che

- con istanza, datata, pervenuta e registrata il 23/4/2015 al n. PG/2015/263259 di protocollo, il sig. Zamagni Arturo (C.F. ZMG RTR 20D29 H294H) ha chiesto il rinnovo, senza modifiche all'occupazione, della predetta concessione

CONSIDERATO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 133 del 17/6/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'istruttoria volta a verificare la compatibilità della richiesta con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, ha dato esito favorevole, come si evince dal nulla osta idraulico, conservato agli atti del procedimento e redatto dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, amministrazione all'epoca competente;
- il canone annuo, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche è stato confermato in €.125,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo, conservato agli atti del procedimento;
- è stato redatto il nuovo disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in sostituzione del precedente disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 7134/2010;

VISTO che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 30 aprile 2015 n.2:

- il canone di concessione è dovuto per anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;
- la cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di € 250,00;

VALUTATO che il signor Zamagni Arturo:

- ha versato i canoni di concessione corrispondenti al periodo di validità della concessione n. 7134/2010 fino al 24/5/2015 e successivamente i canoni per i periodi dal 25/5/2015 al 24/5/2016, dal 25/5/2016 al 24/5/2017, così come risulta dalle attestazioni di versamento conservate agli atti;
- deve pertanto versare un canone di € 72,92 pari a sette mensilità, per il periodo da giugno a dicembre 2017;
- deve integrare con un versamento di € 57,16 il deposito cauzionale di € 192,84 costituito al momento del rilascio della concessione n.6004/2003;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione per una durata non superiore ad anni 6;

RILEVATO che il richiedente:

- ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, conservato agli atti, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 23/4/2015, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 72,92 eseguito in data 26/5/2017 (pari a sette mensilità del canone annuo), quale canone per il periodo da giugno a dicembre 2017;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 57,19 eseguito in data 29/5/2017 , a titolo di integrazione del deposito cauzionale costituito al momento del rilascio della concessione n.6004/2003 ;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a Zamagni Arturo (C.F. ZMG RTR 20D29 H294H) la concessione di un'area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santa Giustina nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 61 antistante il mappale n. 102 per una superficie complessiva di mq. 5.225 circa ad uso agricolo. Tale area è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante del della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6004/2003;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente

provvedimento;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 26/5/2015 e avrà durata sino al 31/12/2020;
6. di confermare il canone annuo in € 125,00 (euro centoventicinque/00). Il concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di stabilire il deposito cauzionale in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dando atto che è stato versato così come specificato in premessa;
9. di stabilire che l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
10. di stabilire che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà proporre ricorso:
 - all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) per quanto riguarda il rapporto concessorio,
 - all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di consegnare a mano, ovvero di inviare al concessionario copia del presente provvedimento tramite raccomandata A.R.

13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), pratica RNPPT0091 a favore di Zamagni Arturo (C.F. ZMG RTR 20D29 H294H).

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.7134 del 2/7/2010.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto un'area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santa Giustina nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 61 antistante il mappale n. 102 per una superficie complessiva di mq. 5.225 circa ad uso agricolo. Tale area è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante della determinazione dirigenziale n. 6004/2003;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 26/5/2015 e avrà durata sino al 31/12/2020.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 125,00. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi

dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

c. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari ad €. 250,00, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

d. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

- L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

- Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

- Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non

coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

- Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

- La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

- E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

- Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:

1. Sono consentite le colture agricole purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata.
2. Al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.